



SENTENZA N° 1043/18
(R.G. N. 4484/15)
CRON. N.
REP.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli, in persona della dr.ssa Patrizia Cuomo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4484/2015 R.G. - affari contenziosi - avente ad oggetto: risarcimento danni

TRA

DE ANGELIS MARIA - CF. DNGMRA82A53Z112Q- elett.te dom.ta in Pozzuoli alla via Miliscola, 388 presso lo studio degli avv.ti Luigi Farro e Antonio Paparone che la rappresentano e difendono giusta procura in atti

parte attrice

E

Comune di Giugliano (NA), in persona del l.r.p.t elett.te dom.to presso la casa comunale in uno con gli avv.ti Antonio Cimmino ed Emilio Manfredi che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

Convenuto

CONCLUSIONI : come da verbale di udienza del 28.9.18 ed atti ivi richiamati

FATTO E DIRITTO

Giova premettere che la seguente sentenza viene redatta senza l'esposizione dello svolgimento del procedimento, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, quindi si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. Att. Cpc così come modificato con l. n. 69/09.

I fatti di causa sono noti. Segnatamente la vicenda in esame ha ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo – FIAT BRAVO TG. GIDM1301- di proprietà dell'odierna istante a seguito di un incidente asseritamente avvenuto in data 12.4.14 alle ore 11.30 circa, in Giugliano alla via Licola Mare a causa di una buca presente sul manto stradale, non visibile né segnalata, nella quale rovinava il detto veicolo.

La domanda deve ritenersi ammissibile e proponibile, è stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento danni (cfr. v. produzione attorea).

La legittimazione ad causam di parte attrice risulta provata dalla copia della carta di circolazione (v. produzione attorea). La legittimazione passiva non è contestata e risulta provata dalle dichiarazioni testimoniali rese sul punto.

Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione. L'assunto attoreo ha trovato conferma nelle deposizioni testimoniali apparse credibili e pertinenti fornite a riguardo, unitamente ai documenti prodotti(v. produzione attorea), in assenza di elementi probatori di segno contrario. Benvero , il teste escusso sig.ra Petraio Elena ha dichiarato di essere stata presente in loco , quale passeggera sul veicolo dell'attore, ha confermato le circostanze temporali e spaziali, il nesso eziologico tra i lamentati danni materiali e la presenza sul manto stradale di una buca posta quasi sotto al marciapiedi , ha confermato lo stato di pericolo in quanto la buca non era né ben visibile in quanto colma d'acqua né segnalata , ha individuato i punti d'urto precisando i danni riportati dal veicolo dell'istante (v. ud. del 20.11.17) . Lo stesso teste ha poi riconosciuto i danni riportati dal veicolo dell'attore come da rilievi fotografici in atti, ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi (cfr. v. verbali di causa e rilievi fotografici attestanti lo stato dei luoghi) .

L'espletata istruttoria ha, quindi, evidenziato in modo inequivocabile la responsabilità del convenuto. La responsabilità del Comune, nella particolare fattispecie in esame , discende dalla considerazione che, essendo la strada che ci occupa di proprietà comunale, l'Ente è tenuto non solo alla sua manutenzione, ma anche alla sua custodia con conseguente applicazione, nei suoi confronti, della presunzione di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, sempre che (cass. 11592/10, 25772/09) sussistano due presupposti : alterazione della cosa che per le sue intrinseche caratteristiche determina la configurazione nel caso concreto della cosiddetta insidia o trabocchetto , e l'invisibilità e



imprevedibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di detta situazione di pericolo, subisce il danno. Secondo tale orientamento, seguito da questo giudicante, in caso di richiesta risarcitoria derivante da insidia e trabocchetto avanzata nei confronti della P.A., può trovare applicazione l'art. 2051 c.c., con conseguente onere probatorio dell'attore di dimostrare il collegamento eziologico, unitamente alla sussistenza dei presupposti sopra menzionati. Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 2051 c.c., poiché l'attore ha assolto all'onere probatorio incombente sullo stesso circa la collegabilità tra l'evento ed i lamentati danni a cose, circa la sussistenza dell'insidia o trabocchetto, stante la grave anomalia stradale, va certamente affermata la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c., per non aver ottemperato all'obbligo di manutenzione della strada ex art. 5 R.D. n. 2056 del 1923 e per non aver assicurato la sicurezza degli utenti della stessa ex art. 14 cds.

In ordine al quantum debeatur, alla luce della data di immatricolazione del veicolo alla data del sinistro, dei prezzi degli accessori e del costo della mano d'opera correnti sul mercato (art. 115, 2° co. c.p.c.), dello stato d'uso del veicolo, dei rilievi fotografici in atti, va disattesa la relazione tecnica di parte, in atti, quale mera allegazione defensionale, in mancanza di dimostrazione dell'effettivo esborso economico sostenuto per il ripristino del veicolo, in mancanza di specificazioni da parte del teste circa la grandezza, profondità della buca e circa la velocità tenuta dal veicolo quali elementi probatori imprescindibili giustificativi di tutti i reclamati danni, alla luce dei rilievi fotografici raffiguranti lo stato dei luoghi, letti gli artt. 1226, 2056 cc, si ritiene equo valutare i lamentati danni quantificandoli in euro 700.00. Alla luce di quanto innanzi esposto, la parte convenuta, va condannata al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore dell'attore della complessiva somma di euro 700.00 oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore liquidato della causa e dell'attività svolta (DM 55/2014).

P.Q.M.

L'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli – in persona della dr.ssa Patrizia Cuomo, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, così provvede:

- accoglie la domanda attorea per quanto di ragione,
- dichiara la responsabilità esclusiva del Comune di GIUGLIANO (NA) in persona del l.r.p.t. e, per l'effetto,



- condanna il predetto Comune al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 700.00 oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
- condanna il predetto Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma onnicomprensiva di euro 385.00 oltre euro 160.00 per spese , oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Napoli – Marano di Napoli, 16.10.2018

Il Giudice di Pace

dr.ssa Patrizia Cuomo

